SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 22 novembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- 1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 novembre 2008, n. **183.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 settembre 2008, n. 150.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
LA RUSSA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 SETTEMBRE 2008, N. 147

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« ART. 2-*bis*. – *(Partecipazione italiana a missioni internazionali).* – 1. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 112.542.774 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano denominata *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL), compreso l'impiego del gruppo navale *European Maritime Force* (EUROMARFOR), di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45. Al personale si applica l'articolo 4, commi 1, lettera *a)*, e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 9.668.523 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata *Integrated Police Unit* (IPU), di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008. Al personale si applica l'articolo 4, commi 1, lettera *a)*, e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 8.310.451 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica del Chad e nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR Tchad/RCA, di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008. Al personale si applica l'articolo 4, commi 1, lettere *a)* e *d)*, e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008 e la diaria è calcolata, per l'intero anno 2008, con riferimento a quella prevista per la Repubblica democratica del Congo.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° settembre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 99.999 per la partecipazione di personale militare alla missione di osservatori militari dell'OSCE in Georgia. Al personale si applica l'articolo 4, commi 1, lettera *a)*, e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

5. È autorizzata, per l'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 417.102 per la partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di

polizia irachene, di cui all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

6. È autorizzata, per l'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 12.373.484 per la partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate *International Security Assistance Force* (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

7. È autorizzata, per l'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 1.384.978 per la partecipazione italiana alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.516.046 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, in esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, siglato in data 29 dicembre 2007, di cui all'articolo 3, comma 20, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008. Al personale si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 121.387 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata *United Nations Stabilization Mission in Haiti* (MINUSTAH), di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008. Al personale si applica l'articolo 4, commi 1, lettera *a)*, e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

10. È autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 1.300.000 per interventi di sicurezza e di tutela del personale italiano operante in Iraq presso l'Unità di sostegno alla ricostruzione a Nassiriya.

11. Si applicano l'articolo 4, commi da 4 a 8 e 10, e gli articoli 5 e 6 del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

12. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, dopo le parole: "Arma dei carabinieri" sono inserite le seguenti: "e del Corpo della guardia di finanza" ».

All'articolo 3:

al comma 1:

nell'alinea, le parole: « pari complessivamente a euro 3.803.704 » *sono sostituite dalle seguenti:* « escluso l'articolo 2-*bis*, comma 12, pari complessivamente a euro 151.538.448 »;

la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

« *b)* quanto a euro 89.984.391, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 63, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 »;

dopo la lettera c) *sono aggiunte le seguenti:*

« *c-bis)* quanto a euro 5.176.102, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

c-ter) quanto a euro 13.257.000, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c-quater) quanto a euro 20.800.000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c-quinquies) quanto a euro 20.634.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

Ministero dell'economia e delle finanze	1.155.000;
Ministero della giustizia	706.000;
Ministero degli affari esteri	11.478.000;
Ministero della pubblica istruzione	2.457.000;
Ministero dell'interno	815.000;
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	130.000;
Ministero per i beni e le attività culturali	1.618.000;
Ministero della salute	449.000;
Ministero dei trasporti	841.000;
Ministero dell'università e della ricerca	985.000 »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis.* All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2-*bis*, comma 12, valutato in euro 15.358 per l'anno 2008, in euro 15.014 per l'anno 2009 ed in euro 37.508 a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge

27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 63, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione organica del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1-*bis*, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative ».

Nel titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008 ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1038):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI), dal Ministro della difesa (LA RUSSA) il 23 settembre 2008.

Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa), in sede referente il 24 settembre 2008 con parere della commissione 1ª (per presupposti costituzionali) e delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 14ª.

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 25 e 30 settembre 2008.

Esaminato dalle commissioni riunite il 1º, 7 e 8 ottobre 2008.

Esaminato in aula il 1º e 14 ottobre 2008 ed approvato il 15 ottobre 2008.

Camera dei deputati (atto n. 1802):

Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa), in sede referente, il 20 ottobre 2008 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, VI, XI e XIV.

Esaminato dalle commissioni riunite il 23, 28 e 29 ottobre 2008.

Esaminato in aula l'11 e 18 novembre 2008 ed approvato il 19 novembre 2008.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 23 settembre 2008.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 39.

08G0206

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 18 aprile 2008.

Modifiche del provvedimento 7 giugno 2007 di iscrizione della società unipersonale «ADR Notariato» al n. 9 nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del 31 marzo 2008, pervenuta in pari data, con la quale il dott. Ernesto Quinto Bassi nato a Quartu Sant'Elena il 18 febbraio 1949, in qualità di legale rappresentante della società unipersonale ADR Notariato S.r.l., chiede che vengano inseriti ulteriori 18 conciliatori;

Visto il PDG 7 giugno 2007 con il quale la società unipersonale ADR Notariato S.r.l. con sede legale in Roma, via Flaminia n. 160, codice fiscale n. 08654291007, è stata iscritta, dalla data del provvedimento, al n. 9 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

notaio Anastasi Emilia nata a Pescara il 9 settembre 1937;

notaio Biondi Federico nato a Torre del Greco il 19 luglio 1952;

notaio Cabibbo Leonardo nato a Comiso (Ragusa) il 19 gennaio 1949;

notaio Camilleri Saverio nato a Palermo il 13 luglio 1971;

notaio Caputo Antonio nato ad Afragola (Napoli) il 30 giugno 1954;

notaio Della Cava Rocco nato a Messina il 4 gennaio 1942;

notaio Eramo Michele nato a Roma il 25 settembre 1955;

notaio Fanfani Marina nata a Viggiù (Varese) il 6 aprile 1944;

notaio Ferrara Filippo nato a Corleone (Palermo) 1° dicembre 1948;

notaio Giardina Maria Chiara nata a Tortrici (Messina) il 3 gennaio 1963;

notaio Grilli Giulio nato a Rapallo (Genova) il 6 luglio 1958;

notaio Gucciardo Claudia nata ad Agrigento l'8 aprile 1968;

notaio Lo Piccolo Maria Assunta nata a Mazara del Vallo (Trapani) il 15 agosto 1949;

notaio Pecoraro Antonino nato a Palermo il 4 aprile 1946;

notaio Regni Marco nato a Terni il 19 febbraio 1959;

notaio Russo Letizia nata a Terni l'11 giugno 1962;

notaio Scarfò Teodora nata a Napoli il 25 luglio 1960;

notaio Sgroi Leonarda Antonella nata a Mascali (Catania) il 2 dicembre 1954;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

La modifica del PDG 7 giugno 2007 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società unipersonale ADR Notariato S.r.l. con sede legale in Roma, via Flaminia n. 160 C.F. n. 08654291007, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di ulteriori 18 unità:

Notai Anastasi Emilia, Biondi Federico, Cabibbo Leonardo, Camilleri Saverio, Caputo Antonio, Della Cava Rocco, Eramo Michele, Fanfani Marina, Ferrara Filippo, Giardina Maria Chiara, Grilli Giulio, Gucciardo Claudia, Lo Piccolo Maria Assunta, Pecoraro Antonino, Regni Marco, Russo Letizia, Scarfò Teodora, Sgroi Leonarda Antonella.

Resta ferma l'iscrizione al n. 9 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 18 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* RETTURA

08A08738

PROVVEDIMENTO 21 aprile 2008.

Accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, dell'associazione «Formel Srl», in Trapani.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 20 novembre 2006, prot. DAG 23 novembre 2006, 0123762.E, integrata in data 9 aprile 2008, con la quale il dott. Ficara Vincenzo nato ad Aidone (Enna) il 25 marzo 1940, in qualità di legale rappresentante della società Formel Srl, con sede legale in via Generale Ameglio n. 37 Trapani partita iva n. 01784630814, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della predetta società tra i soggetti e/o Enti abilitati a tenere i corsi di formazione sopra citati;

Atteso che i requisiti posseduti dalla società Formel Srl, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di tre sedi idonee allo svolgimento dell'attività in Milano, via Vitruvio n. 43, in Trapani, via Generale Ameglio n. 37 e in Venezia, via Piave 145;

che i formatori nelle persone di:

avv. Greco Francesco nato a Palermo il 13 febbraio 1962;

avv. Armao Gaetano nato a Palermo l'11 gennaio 1962;

avv. Sorbi Francesca nata a Milano il 19 novembre 1960;

prof. Miranda Antonello nato a Palermo il 18 luglio 1956,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

L'accreditamento della società «Formel Srl», con sede legale in via Generale Ameglio n. 37 Trapani, partita iva n. 01784630814, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 21 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* RETTURA

08A08739

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 ottobre 2008.

Autorizzazione a talune variazioni al contratto di finanziamento del progetto Ambiente Tema 8, con decreto già ammesso al finanziamento di ricerca e formazione 2 agosto 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008 n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 12 del predetto decreto ministeriale che, nell'ambito delle attività finanziabili con procedimento negoziale, disciplina la selezione e il sostegno a progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2000, n. 860/Ric. di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» per l'utilizzo, nel periodo 2000-2006, dei fondi strutturali della Unione europea nelle Regioni dell'obiettivo i del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 17 ottobre 2001 e recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori strategici per il Mezzogiorno (Agro-Industria, ambiente, beni culturali, trasporti)»;

Visto il decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002 pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 2002 con il quale è stato ammesso al finanziamento, tra gli altri, nelle forme,

misure, modalità e condizioni ivi indicate, il progetto di ricerca e formazione n. 12838 - Ambiente Tema 8, presentato da Rare S.r.l. e Comat Costruzioni S.p.A.;

Visto il contratto di finanziamento in forma di contributo nella spesa stipulato in data 14 gennaio 2003 tra il soggetto convenzionato B.N.L. S.p.A. e i soggetti sopra indicati;

Visto il decreto direttoriale n. 654/Ric del 6 aprile 2006 con il quale la soc. Nuova ITL Italconsult lavori S.p.A. è stata autorizzata ad espletare le attività della quota parte della cointestataria Comat Costruzioni S.p.A. a seguito dell'acquisizione del ramo d'azienda della Comat Costruzioni S.p.A. interessato al progetto;

Viste le note Mur del 2 agosto 2006 prot. n. 10628, del 25 maggio 2007 prot. n. 5700 e del'11 ottobre 2007 prot. n. 10032, con le quali il Ministero ha autorizzato lo slittamento temporale del termine delle attività progettuali di ricerca e formazione;

Vista la nota Nuova ITL Italconsult lavori S.p.A. del 23 giugno 2008 prot. Miur 5968 del 7 luglio 2008, con la quale la società ha comunicato l'acquisizione del ramo d'azienda della cointestataria Rare S.r.l.;

Visto l'atto a rogito del Notaio Gianfranco Troise Mangoni di Taranto in data 20 giugno 2008 - rep. n. 73882 e racc. n. 19899 - dal quale si evince che effettivamente la Nuova ITL Italconsult lavori S.p.A. - Taranto ha acquisito il ramo d'azienda della Rare S.r.l. interessato allo sviluppo delle attività relative al progetto rif. 12838 Ambiente Tema 8 dal titolo: «Progetto sperimentale per il disinquinamento e recupero ecologico di darsene, golfi ed ecosistemi lagunari»;

Acquisiti in merito gli esiti dei supplementi istruttori effettuati dall'esperto tecnico-scientifico incaricato e dall'istituto convenzionato, trasmessi con nota B.N.L. del 25 agosto 2008 prot. Miur 7308 del 4 settembre 2008;

Tenuto conto del parere favorevole del Comitato ex art. 7 comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 nella seduta del 17 settembre 2008, espresso sulla base delle risultanze degli aggiornamenti istruttori sopraddetti, in ordine alla sopra citata variazione;

Tenuto conto, altresì, della nota BNL S.p.A. inviata in data 17 ottobre 2008 e pervenuta al Ministero il 21 ottobre 2008 prot. n. 9357, con la quale l'istituto convenzionato ha comunicato che a seguito delle verifiche effettuate è stata riscontrata la carenza del requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per cooperazione con EPR e/o Università per il progetto di ricerca in argomento;

Considerato che le variazioni proposte non modificano le finalità della ricerca e della formazione, non comportano incrementi delle spese e non contrastano con i criteri della più razionale utilizzazione delle risorse per il conseguimento del miglior risultato contrattuale;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002 successivamente modificato con decreto 654/Ric del 6 aprile 2006, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Art. 1.

I soggetti contraenti sono autorizzati, nell'ambito del contratto di finanziamento del progetto di ricerca e formazione n. 12838 - Ambiente Tema 8, alle variazioni citate in premessa, relativamente al subentro da parte della Nuova ITL Italconsult lavori S.p.A. - Taranto - nella titolarità del contratto stesso, a seguito di cessione alla stessa del ramo d'azienda della Rare S.r.l. che comprende tutte le attività e le passività inerenti la realizzazione del progetto in argomento.

Art. 2.

1. La misura dell'intervento relativa al progetto 12838, indicata nella sez. C della scheda allegate al decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002, viene rideterminata così come riportato nella sez. C della scheda allegata al presente decreto;

2. L'agevolazione nella forma di contributo nella spesa, pari a euro 1.595.845,00 concessa per le attività di ricerca con decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2000, per il progetto rif. 12838 Ambiente tema 8 avente come titolo «Progetto sperimentale per il disinquinamento e recupero ecologico di darsene, golfi ed ecosistemi lagunari», per effetto del presente decreto viene rideterminata in euro 1.468.797,00 non essendo stato rispettato il requisito per la concessione dell'agevolazione aggiuntiva di cui all'art. 5, comma 21 lettera d2) del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

3. Le economie finanziarie conseguenti alle variazioni di cui al presente decreto e che ammontano a un importo pari a euro 127.048,00 andranno a rideterminare l'ammontare delle risorse indicate all'art. 3 del decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002.

Art. 3.

B.N.L. provvede a regolarizzare il contratto in argomento nel rispetto del presente decreto e secondo tutte le modalità di cui ai citati decreti n. 1188/Ric del 2 agosto 2002 e n. 654/Ric del 6 aprile 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 12838 del 30/11/2001
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Progetto sperimentale per il disinquinamento e recupero ecologico di darsene, golfi ed ecosistemi lagunari

  Inizio ed ammissibilità dei costi: 01/06/2002

  Durata Mesi: 36
- Progetto di Formazione

  Titolo: Formazione nel progetto di disinquinamento e recupero ecologico

  Inizio ed ammissibilità dei costi: 10/01/2004

  Durata Mesi: 12
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  Nuova ITL Italconsult Lavori S.p.A.

  Taranto (TA)

- Costo Totale ammesso Euro 2.840.510,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.301.460,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.239.500,00
  - di cui Attività di Formazione Euro 299.550,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- Ricerca

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	1.301.460,00	1.239.500,00	2.540.960,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	0,00	0,00	0,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	1.301.460,00	1.239.500,00	2.540.960,00

- Formazione

Eleggibile lettera a)	299.550,00
Eleggibile lettera c)	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00
Non Eleggibile	0,00
Extra UE	0,00
Totale	299.550,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70 %	45 %
Eleggibile lettera c)	60 %	35 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60 %	35 %
Non Eleggibile	60 %	35 %
Extra UE	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Formazione: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata

Eleggibile lettera a)	100 %
Eleggibile lettera c)	100 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	100 %
Non Eleggibile	100 %

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	1.768.347,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.468.797,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	299.550,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

08A08641

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 ottobre 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Euromaster - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di revisione in data 22 marzo 2006, effettuata dal revisore incaricato dal Ministero delle attività produttive e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Euromaster - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 27 giugno 2000, con atto a rogito del notaio dott.ssa Elvira Bellelli di Roma, n. REA RM-955212 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdeces* del codice civile e il dott. Carlo Iovine, nato a Roma il 7 ottobre 1969, con studio in Roma, via Joyce n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08585

DECRETO 24 ottobre 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa lavori vari a r.l.», in Pomezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di revisione in data 3 giugno 2006, effettuata dal revisore incaricato dal Ministero delle Attività produttive e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Società cooperativa lavori vari a r.l.», con sede in Pomezia (Roma), costituita in data 22 settembre 1987, con atto a rogito del notaio dott. Enzo Riccardi D'Adamo di Ardea (Roma), n. REA RM-646116 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Andrea Cavoli, nato a Roma il 7 dicembre 1975, residente in Roma, via Rubicone n. 27, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08586

DECRETO 24 ottobre 2008.

Scioglimento della società cooperativa «C.F.C. Cooperativa Facchini Capitolini - Piccola cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di revisione in data 24 maggio 2006, effettuata dal revisore incaricato dal Ministero delle Attività produttive e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «C.F.C. cooperativa Facchini Capitolini - Piccola cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 3 maggio 2000, con atto a rogito del notaio dott. Marco Pinardi di Roma, n. REA RM-949276 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Ivano Tozzi, nato a Roma il 4 giugno 1961, residente in Roma, via Anastasio II n. 416, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08587

DECRETO 24 ottobre 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Edil Italia soc. coop. a r.l.», in Amaseno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di revisione in data 27 dicembre 2006, effettuata dal revisore incaricato dal Ministero delle Attività produttive e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Edil Italia soc. coop. a r.l.», con sede in Amaseno (Frosinone), notaio dott. Fragomeni di Frosinone, n. REA FR-95239 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Giorgio Pongelli, nato ad Alatri (Frosinone), il 15 marzo 1967, con studio in Frosinone, via Marcello Mastroianni n. 31/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08588

DECRETO 24 ottobre 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Monte del Gallo cooperativa edilizia a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di revisione in data 15 febbraio 2006, effettuata dal revisore incaricato dal Ministero delle Attività produttive e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Monte del Gallo cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 6 aprile 1982, con atto a rogito del notaio dott. Antonio Santarelli di Roma, n. REA RM-493645 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Ivano Tozzi, nato a Roma il 4 giugno 1961, residente in Roma, via Anastasio II n. 416, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08589

DECRETO 24 ottobre 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Pierre piccola società cooperativa a r.l.», in Ceccano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di revisione, effettuata dal revisore incaricato dall'Unione Nazionale Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Pierre piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Ceccano (Frosinone), costituita in data 8 ottobre 1998, con atto a rogito del notaio dott. Franco Rossi di Alatri (Frosinone), n. REA FR-127242 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Maria Andreina Raponi, nata a Monte San Giovanni Campano (Frosinone) il 28 aprile 1946, residente in Monte San Giovanni Campano (Frosinone), via Pozzo S. Paolo n. 33, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08590

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 ottobre 2008.

Disciplina della pesca dei fasolari nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Venezia, Chioggia e Monfalcone, limitatamente al mese di dicembre 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche, concernente il rilascio delle licenze di pesca per l'esercizio della pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 concernente modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995;

Visto il decreto ministeriale 1º dicembre 1998, n. 515, concernente il Regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 10 recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2006, recante la «nuova disciplina sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto»;

Vista la disciplina sull'attività di prelievo delle vongole e dei fasolari nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Venezia, Chioggia e Monfalcone e, precisamente i decreti ministeriali 11 febbraio 2000, 28 marzo 2001 e 5 luglio 2002;

Vista la richiesta unitaria dei Consorzi di Venezia, Chioggia e Monfalcone, cui è affidata la gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai sensi dei DD.MM. 44/95 e 515/98 nonché della O.P. I Fasolari;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2000, recante la «sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale marittimo veneto» ed, in particolare, l'art. 2 che istituisce un «Comitato di coordinamento»;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2006 che ha prorogato la sperimentazione di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 1999 ed ha integrato il Comitato di coordinamento con il rappresentante della Organizzazione di Produttori della pesca di fasolari;

Sentito il Comitato di coordinamento di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 1999 che, nella riunione del 10 ottobre 2008, all'unanimità ha espresso parere favorevole alla richiesta così come formulata dai Consorzi di Venezia, Chioggia e Monfalcone nonché dalla O.P. I Fasolari sulle modalità di prelievo della risorsa fasolari limitatamente al mese di dicembre 2008;

Valutato che analoga disciplina della pesca dei fasolari nel mese di dicembre, è stata adottata per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, senza comportare effetti negativi;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che nella seduta del 22 ottobre 2008 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le imbarcazioni operanti nei Compartimenti marittimi di Monfalcone Venezia e Chioggia, autorizzate alla cattura dei fasolari, è consentito, limitatamente al mese di dicembre 2008, il prelievo complessivo di tale prodotto non superiore a 6000 Kg., in deroga al quantitativo giomaliero stabilito dall'art. 1 del decreto ministeriale 28 marzo 2001, ferme restando le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2008

Il direttore generale: ABATE

08A08640

DECRETO 29 ottobre 2008.

Conferimento al Consorzio di tutela vini del Piave dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto per la DOC «Vini del Piave o Piave».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale del 26 giugno 1992 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Vini del Piave o Piave» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota prot. n. 485418 del 22 settembre 2008 della Direzione produzioni agroalimentari della regione Veneto, con la quale è stato individuato il Consorzio di tutela vini DOC «Vini del Piave o Piave» con sede in Treviso, via Toniolo n. 12 presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Treviso, quale Organismo di controllo dei v.q.p.r.d. «Vini del Piave o Piave»;

Considerato che i piani di controllo ed i tariffari presentati dall'organismo di controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 24 settembre 2008 presso questo Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Organismo di controllo, del MIPAAF - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore, e della regione Veneto;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, inoltrata dal Consorzio di tutela vini del Piave, e il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 24 settembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione del Consorzio di tutela vini del Piave istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela vini del Piave con sede in Treviso, via Toniolo n. 12 presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Treviso, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOC «Vini del Piave o Piave», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazioni di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela vini del Piave autorizzato, di seguito denominato «Organismo di Controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province ed i comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le camere di com-

mercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per i territori di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento all'organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione possono delegare l'organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per la predetta denominazione di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) limitatamente alla DOC indicata all'art. 1 comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nel piano di controllo presentato dall'Organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1 comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente art. può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla regione Veneto, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. Il consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

3. Il consorzio autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino v.q.p.r.d., ed atte a divenire v.q.p.r.d., detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A08595

DECRETO 29 ottobre 2008.

Conferimento al Consorzio di tutela del vino Lessini Durello dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto per la DOC «Monti Lessini o Lessini».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto del presidente della Repubblica del 17 luglio 2001 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lessini o Monti Lessini» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto la nota prot. n. 485390 del 22 settembre 2008 della Direzione produzioni agroalimentari della regione Veneto, con la quale è stato individuato il Consorzio di tutela del vino Lessini Durello con sede in Legale in Roncà (Verona), piazza G. Marconi n. 4 e sede operativa in Soave (Verona), via A. Mattielli n. 11, quale Organismo di controllo dei v.q.p.r.d. «Monti Lessini o Lessini »;

Considerato che i piani di controllo ed i tariffari presentati dall'organismo di controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 24 settembre 2008 presso questo Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Organismo di controllo, del MIPAAF - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore, e della regione Veneto;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, inoltrata dal Consorzio di tutela del vino Lessini Durello, e il parere favorevole espresso dalla regione Veneto sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 24 settembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione del Consorzio di tutela del vino Lessini Durello istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela del vino Lessini Durello con sede in Legale in Roncà (Verona), piazza G. Marconi n. 4 e sede operativa in Soave (Verona), via A. Mattielli n. 11, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOC «Monti Lessini o Lessini», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazioni di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela del vino Lessini Durello autorizzato, di seguito denominato «Organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per i territori di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento all'organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione possono delegare l'organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per la predetta denominazione di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) limitatamente alla DOC indicata all'art. 1 comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nel piano di controllo presentato dall'organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1 comma 1, così come depo-

sitati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente art. può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla regione Veneto, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. Il consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

3. Il consorzio autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino v.q.p.r.d., ed atte a divenire v.q.p.r.d., detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A08596

DECRETO 4 novembre 2008.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Chemicalab Sas del dott. Domenico Giovini e C.», autorizzato con decreto 5 febbraio 2008, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'articolo 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 5 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 42 del 19 febbraio 2008, con il quale al laboratorio Chemicalab Sas del dott. Domenico Giovini e C., ubicato Modena, via G. Fucà n. 152 è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 21 ottobre 2008, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 dicembre 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma TINI CEI EN ISO/IEC i 7025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 1 7011 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell allegato del decreto 5 febbraio 2008;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio Chemicalab Sas del dott. Domenico Giovini e c., ubicato Modena, via G. Fucà n. 152 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale	DM 12/03/1986 SO GU n. 161 14/07/1986 metodo II
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13, par. 5.2
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Anidride solforosa	OIV - Resolution OENO 60/2000
Anidride solforosa libera e totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par. 2.2 e par. 2.3
Ceneri	OIV - Resolution OENO 58/2000
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Estratto secco non riduttore	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 + allegato 5 + (Circ. MIPAF 17/03/2003)
Estratto secco totale	DM 12/03/1986 SO GU n. 161 14/07/1986 allegato VI
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Litio	DM 12/03/1986 GU n. 161 14/07/1986 allegato XXX
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1, par. 5.2 (bilancia idrostatica)
Massa volumica, Densità relativa 20/20 °C	Reg. CE 2870/2000 allegato I + app. IIC
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Sodio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26, par. 2
Tenore zuccherino	Reg. CEE 2676/1990 allegato 2
Titolo alcolometrico volumico	DM 12/03/1986 SO GU n. 161 14/07/1986 allegato V
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3, par. 5.2 (bilancia idrostatica) + Reg. CE 128/2004 allegato 4bis
Titolo alcolometrico volumico effettivo	Reg. CE 2870/2000 allegato I + met. C
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5 + Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 1493/1999 allegato 2 p.to 3 + DPR n. 162 12/02/1965 Cap. I GU SO n. 73 23/03/1965
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2008

Il capo dipartimento: NEZZO

08A08606

DECRETO 6 novembre 2008.

Iscrizione di varietà di cereali al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici di livello non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei relativi compiti;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 30 settembre 2008, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Visti gli attestati comprovanti l'avvenuto pagamento dei compensi dovuti per l'esecuzione delle prove varietali necessarie all'accertamento dei requisiti di legge;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

FRUMENTO DURO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
11207	Torrese	Gea Srl - Acquapendente (Viterbo)

FARRO DICOCCO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
11196	Giovanni Paolo	CRA-Unità di Ricerca per la Valorizzazione Qualitativa dei Cereali - Roma

ORZO POLISTICO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
10403	Beta	Gea Srl - Acquapendente (Viterbo)

SPELTA

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
11201	Giuseppe	CRA-Unità di Ricerca per la Valorizzazione Qualitativa dei Cereali - Roma

TRITICALE

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
10636	Quark	CRA-Unità di Ricerca per la Valorizzazione Qualitativa dei Cereali - Roma

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2008

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A08737

DECRETO 10 novembre 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «CE.FI.T. Srl» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/1990 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 15 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 278 del 29 novembre 2005 con il quale il laboratorio CE.FI.T. Srl, ubicato Avola (Siracusa), contrada Porretta, Avola Antica è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 20 ottobre 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 marzo 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA — European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio CE.FI.T. Srl, ubicato Avola (Siracusa), contrada Porretta, Avola Antica, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 marzo 2011 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2008

Il capo dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acido L-lattico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 18
Ocratossina A	MA 036 Ed. 3 Rev. 1 2007

08A08616

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 settembre 2008.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2008/14/CE.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003, 8 febbraio 2005, 26 agosto 2005, 9 marzo 2006; 9 maggio 2006, 15 novembre 2006, 5 aprile 2007, 21 novembre 2007 e 2 aprile 2008 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 301 del 28 dicembre 1995, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 265 del 14 novembre 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 26 novembre 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 24 luglio 2006; nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2006, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2007, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2007, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 9 aprile 2008 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 29 maggio 2008 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunità europea numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE, 2004/94/CE, 2004/93/CE, 2005/9/CE. 2005/42/CE, 2005/52/CE, 2005/80/CE, 2006/65/CE, 2007/1/CE, 2007/22/CE, 2007/53/CE, 2007/54/CE e 2007/67/CE;

Vista la direttiva 2008/14/CE della Commissione, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare

al progresso tecnico l'allegato III, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 42/43 del 16 febbraio 2008;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità, con nota n. 31972 del 26 maggio 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dai decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, sono apportate le modifiche riportate nell'Allegato del presente decreto.

2. A decorrere dal 16 novembre 2008 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunità o distribuiti dagli importatori in essa stabiliti e non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 16 febbraio 2009.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2008

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario di Stato
FAZIO

p. *Il Ministro dello sviluppo economico*
Il Sottosegretario di Stato
MARTINAT

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 36

ALLEGATO

L'allegato III, parte prima della legge n. 713/1986, è modificato aggiungendo la seguente voce relativa al gliossale:

N. ordine	Sostanza	Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto finito	Altre limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e	f
104	Gliossale Glyoxal (INCI) N. CAS 107-22-2 Einecs N. 203-474-9		100 mg/kg		

08A08699

DECRETO 29 ottobre 2008.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale dell'INPS di Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto decreto direttoriale del 12 giugno 2007, con il quale è stato ricostituito il Comitato Provinciale dell'I.N.P.S. di Benevento e con il quale è stato nominato quale rappresentante della O.S. C.I.S.L. il sig. Russo Orazio;

Vista la nota prot. 33/08 del 27 ottobre 2008 con la quale la C.I.S.L. di Benevento ha richiesto la sostituzione del sig. Russo Orazio dimissionario, con il sig. Pastore Antonio;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta di sostituzione;

Decreta:

Il sig. Pastore Antonio, nato a Benevento il 27 maggio 1934 ed ivi residente alla via G.B. de La Salle n. 10, è nominato, in rappresentanza della organizzazione sindacale C.I.S.L., componente del Comitato provinciale dell'INPS di Benevento, in sostituzione del sig. Russo Orazio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 29 ottobre 2008

Il direttore provinciale: AGOSTA

08A08601

DECRETO 30 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Zapata Gonzales Maritza De La Rosas, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zapata Gonzales Maritza De La Rosas, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Enfermera, conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Enfermera conseguito nell'anno 2007 presso l'Universidad Nacional de Mar del Plata di Mar del Plata (Argentina) dalla sig.ra Zapata Gonzales Maritza De La Rosas, nata a Concepcion (Argentina) il giorno 14 novembre 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Zapata Gonzalez Maritza De Las Rosas è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08593

DECRETO 30 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Caro Mercado Erika, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Caro Mercado Erika, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenziada en Obstetricia, conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenziada en Obstetricia, conseguito nell'anno 2005 presso l'Universidad Nacional Mayor de San Marcos di Lima (Perù) dalla sig.ra Caro Mercado Erika, nata a Ayacucho (Perù) il giorno 9 maggio 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

1. La sig.ra Caro Mercado Erika è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08592

DECRETO 30 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Garcia Perdomo Adriana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comina 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Garcia Perdomo Adriana, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Tecnica en Enfermeria General, conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Tecnica en Enfermeria General conseguito nell'anno 1991 presso la Scuola Politecnica della Sanità di Puerto Padre, Las Tunas (Cuba) dalla sig.ra Garcia Perdomo Adriana, nata a Puerto Padre (Cuba) il giorno 7 febbraio 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Zapata Gonzalez Maritza De Las Rosas è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto

1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08591

DECRETO 31 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Luisa Giordano, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista di pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconosciniento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 14 settembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Luisa Giordano nata a Torino (Italia) il giorno 28 giugno 1971, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Barn-Och Ungdomsmedicin» conseguito in data 18 aprile 2008 presso la Socialstyrelsen - Svezia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista di pediatria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Barn-Och Ungdornsmedicin conseguito presso la Socialstyrelsen - Svezia - in data 18 aprile 2008 dalla sig.ra Luisa Giordano nata a Torino (Italia) il giorno 28 giugno 1971, è riconosciuto quale titolo di medico specialista di pediatria.

Art. 2.

La sig.ra Luisa Giordano già iscritta all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Torino è, pertanto, autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in pediatria previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08600

DECRETO 6 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Antoci Elena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del

1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Antoci Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Moldavia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Infermiere conseguito nell'anno 1982 presso la Scuola Municipale di Medicina di Chisinau (Moldavia) dalla Sig.ra Antoci Elena, nata a Porumbrei (Cimislia-Moldavia) il giorno 1º aprile 1962, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Antoci Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08604

DECRETO 10 novembre 2008.

Ripartizione delle risorse per le attività di formazione nell'esercizio per l'apprendistato, tra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, per l'annualità 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041 recante «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845 recante «Legge quadro in materia di formazione professionale»;

Visto il decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione», e in particolare l'art. 16;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1998 recante disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti e in particolare l'art. 6;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», ed in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attività formative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 e in particolare l'art. 9 sulle modalità di finanziamento delle attività formative fino al diciottesimo anno di età;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» e in particolare l'art. 118 comma 16;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30 recante «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro»;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema

educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato (Legge Finanziaria 2007)»;

Vista la legge 28 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» e in particolare l'art. 2 comma 518;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 1/cont/I/2008 del 18 gennaio 2008, recante il bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario 2008 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui all'art. 9 della legge 236 del 19 luglio 1993, e successive variazioni;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l'art. 23;

Ritenuto di dover procedere entro l'anno al trasferimento, a titolo di anticipo, di una parte delle risorse pari al 50% dell'ammontare complessivo per l'annualità 2008, in attesa di disporre dei dati di monitoraggio, per poter procedere a ripartire e a trasferire l'importo residuo;

Ritenuto altresì di ripartire tali risorse fra le Regioni e le Province Autonome di Bolzano e Trento, in quota proporzionale al numero degli apprendisti occupati in ciascun territorio, calcolato quale media degli occupati tra gennaio e novembre 2007 (dati fonte INPS).

Premesso tutto quanto sopra,

Decreta:

Art. 1.

1. Come previsto dal decreto ministeriale n. 1/cont/I/2008 del 18 gennaio 2008 e successive variazioni, con riferimento all'annualità 2008, sono destinati, ai sensi dell'art. 2 comma 518 della legge 28 dicembre 2007, n. 244, euro 80.000.000,00 al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato previste dalla normativa vigente, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età.

2. L'onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo 7022 del Bilancio di previsione per l'Esercizio 2008 del Fondo di Rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993, provenienti dal Fondo per l'occupazione, di cui al decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni con la legge 19 luglio 1993, n. 236.

3. Sulla base delle considerazioni emarginate in premessa vengono erogati a titolo di anticipo euro 40.000.000,00 pari al 50% delle risorse di cui al comma 1.

4. Le risorse di cui al comma 2 vengono ripartite fra le Regioni e le Province Autonome di Bolzano e Trento, in quota proporzionale al numero degli apprendisti occupati in ciascun territorio. Le risorse assegnate a ciascuna Regione e Provincia Autonoma sono riportate nella seguente tabella:

Regioni	Apprendisti occupati*	Ripartizione risorse
Piemonte	50.669	3.177.658,00
Valle d'Aosta	1.934	121.271,00
Lombardia	117.826	7.389.311,00
P.A. Bolzano	4.821	302.343,00
P.A. Trento	8.495	532.776,00
Veneto	75.589	4.740.478,00
Friuli Venezia Giulia	13.422	841.749,00
Liguria	18.861	1.182.832,00
Emilia Romagna	59.924	3.758.056,00
Toscana	53.423	3.350.377,00
Umbria	16.045	1.006.242,00
Marche	28.801	1.806.189,00
Lazio	58.063	3.641.363,00
Abruzzo	14.091	883.716,00
Molise	2.006	125.775,00
Campania	23.775	1.491.018,00
Puglia	36.062	2.261.593,00
Basilicata	3.393	212.765,00
Calabria	8.102	508.107,00
Sicilia	28.942	1.815.037,00
Sardegna	13.575	851.344,00
TOTALE	637.819	40.000.000,00

* dati fonte I.N.P.S. (media occupati gennaio-novembre 2007

Art. 2.

1. A partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in accordo con le disponibilità di cassa, procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella indicata all'Articolo 1 del presente Decreto.

2. Secondo le medesime modalità di cui al precedente comma sono trasferite le risorse non ancora liquidate in favore delle Regioni e Province Autonome a valere sui decreti direttoriali nn. 124/cont/II/2006 del 27 dicembre 2006 e 41/cont/II/2008 del 2 aprile 2008, ferme restando le altre disposizioni ivi previste.

3. Le Regioni e le Province Autonome comunicano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali estremi e importi degli impegni assunti con atti amministrativi giuridicamente vincolanti riferiti alle risorse trasferite.

4. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività per l'apprendistato, ciascuna Regione e Provincia Autonoma predispone un rapporto annuale di attua-

zione finanziario (impegni — pagamenti), fisico e procedurale, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in collaborazione con l'ISFOL, nell'ambito del sistema di monitoraggio previsto dall'art. 17 comma 6 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da inviare allo stesso Ministero entro il 31 luglio 2009. La trasmissione dei rapporti dovrà, preferibilmente, avvenire attraverso posta elettronica ai sensi dell'art. 47 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5. La trasmissione dei rapporti di monitoraggio di cui al precedente comma, secondo i termini e i criteri previsti, costituisce condizione ai fini dei successivi trasferimenti di risorse.

6. Qualora entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto dagli Assessorati competenti non venga comunicato, ai sensi del comma 3 del presente articolo, l'avvenuto impegno giuridicamente vincolante delle risorse trasferite, non verranno erogate risorse a valere sui successivi decreti, che potranno essere successivamente reimpiegate sulla base di criteri da stabilire d'intesa con il Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 10 novembre 2008

Il direttore generale: MANCINI

08A08678

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 29 ottobre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 deI 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del Territorio, Direzione Centrale per i SS.GG., il Personale e l'Organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le Direzioni Compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 47 Ris. del 20 ottobre 2008 del Direttore dell'Ufficio Provinciale di Cagliari, con la quale è stata comunicata la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Cagliari - Servizio di pubblicità immobiliare;

Atteso che il mancato funzionamento è stato determinato dal blocco del collegamento informatico causato da un malfunzionamento dell'impianto CED;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'ufficio sopra citato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopra citate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del Contribuente espresso con nota n. UGC/1667 del 27 ottobre 2008, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Cagliari - Servizio di pubblicità immobiliare - per il giorno 20 ottobre 2008.

La presente disposizione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 29 ottobre 2008

p. *Il direttore regionale:* MURA

08A08594

PROVVEDIMENTO 4 novembre 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'area servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Savona, sezione staccata di Finale Ligure.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Savona in data 17 ottobre 2008 prot. n. 10304, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione staccata di Finale Ligure;

Accertato che l'irregolare funzionamento dei citato ufficio e da attribuirsi a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali nel giorno 17 ottobre 2008.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del Garante del Contribuente espresso con nota datata 4 novembre 2008 prot. n. 6603;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei Servizi catastali e di pubblicità immobiliare del sotto indicato ufficio come segue:

il giorno 17 ottobre 2008,

regione Liguria: Ufficio provinciale di Savona, sezione staccata di Finale Ligure;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 4 novembre 2008

Il direttore regionale: GRIFFA

08A08648

PROVVEDIMENTO 4 novembre 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'area servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o, irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio

occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Savona in data 17 ottobre 2008 prot. n. 10304, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Savona;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali nel giorno 17 ottobre 2008.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 4 novembre 2008 prot. n. 6603;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei Servizi catastali e di pubblicità immobiliare del sotto indicato ufficio come segue:

il giorno 17 ottobre 2008,

regione Liguria: Ufficio provinciale di Savona.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 4 novembre 2008

Il direttore regionale: GRIFFA

08A08647

PROVVEDIMENTO 5 novembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei Servizi di pubblicità immobiliare di Alba e Mondovì, Ufficio provinciale di Cuneo.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Cuneo in data 20 ottobre 2008, prot. n. 14380/2008, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei Servizi di pubblicità immobiliare di Alba e Mondovì;

Accertato che l'irregolare funzionamento dei citati uffici è da attribuirsi a causa dello sciopero indetto dalle OO.SS. CUB, Confederazione Cobas, SDL Intercategoriale e Unione sindacale italiana - USI AIT;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota prot. n. 1221/08 del 28 ottobre 2008;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dei sottoindicati uffici come segue:

il giorno 17 ottobre 2008,

regione Piemonte: Ufficio provinciale di Cuneo - Servizi di pubblicità immobiliare di Alba e Mondovì.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 5 novembre 2008

Il direttore regionale: ORSINI

08A08597

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 3 novembre 2008.

Rettifica della determinazione/C n. 164/2007 del 26 ottobre 2007, relativa al medicinale «Neupro». (Determinazione di rettifica n. 950/2008).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione/C n. 164/2007 del 26 ottobre 2007, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale NEUPRO, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 2007 serie generale n. 271;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

RETTIFICA

dove è scritto:

EU/1/5/331/001;

EU/1/5/331/002;

EU/1/5/331/003;

EU/1/5/331/004;

EU/1/5/331/005;

EU/1/5/331/006;

EU/1/5/331/007;

EU/1/5/331/008;

EU/1/5/331/009;

EU/1/5/331/010;

EU/1/5/331/011;

EU/1/5/331/012.

Leggasi:

EU/I/5/331/001;

EU/I/5/331/002;

EU/I/5/331/003;

EU/I/5/331/004;

EU/I/5/331/005;

EU/I/5/331/006;

EU/I/5/331/007;

EU/I/5/331/008;

EU/I/5/331/009;

EU/I/5/331/010;

EU/I/5/331/011;

EU/I/5/331/012.

dove è scritto:

EU/1/5/331/013 2 mg/24h + 4 mf/24h + 6 mg/24h + 8 mg/24h cerotto transdermico 7 cerotti 7 cerotti + 7 cerotti + 7 cerotti transdermici in bustina.

Leggasi:

EU/I/05/331/013 2 mg/24h + 4 mg/24h + 6 mg/24h + mg/24h cerotto transdermico 7 cerotti 7 cerotti + 7 cerotti + 7 cerotti transdermici in bustina.

All'art. 1

dove è scritto:

alla specialità medicinale NEUPRO (rodigotina);

A.I.C. n. 037152079;

A.I.C. n. 037152081;

2 mg/24h + 4 mf/24h + mg/24h + mg/24h cerotto transdermico 7 cerotti 7 cerotti + 7 cerotti + 7 cerotti transdermici in bustina, iniziale come monoterapia (cioè senza levodopoa).

leggasi:

alla specialità medicinale Neupro (rotigotina);

A.I.C. n. 037152079/E;

A.I.C. n. 037152081/E;

2 mg/24h + 4 mg/24h + 6 mg/24h + 8 mg/24h cerotto transdermico 7 cerotti + 7 cerotti + 7 cerotti + 7 cerotti transdermici in bustina, iniziale come monoterapia (cioè senza levodopa).

All'art. 2.

dove è scritto:

La specialità medicinale Neupro (rodigotina);

A.I.C. n. 037152079;

A.I.C. n. 037152081.

leggasi:

La specialità medicinale Neupro (rotigotina);

A.I.C. n. 037152079/E;

A.I.C. n. 037152081/E.

dove è scritto:

2 mg/24h + 4 mf/24h + 6 mg/24h + 8 mg/24h cerotto transdermico 7 cerotti + 7 cerotti + 7 cerotti + 7 cerotti transdermici in bustina.

leggasi:

2 mg/24h + 4 mg/24h + 6 mg/24h + 8 mg/24h cerotto transdermico 7 cerotti + 7 cerotti + 7 cerotti 7 cerotti transdermici in bustina.

Roma, 3 novembre 2008

Il direttore generale: RASI

08A08602

REGIONE MARCHE

DELIBERAZIONE 6 ottobre 2008.

Approvazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di un'area sita nel comune di Jesi, in località «M.te Cappone - Colleolivo». (Deliberazione n. 1305).

LA GIUNTA REGIONALE

(Omissis).

Delibera:

di approvare, ai sensi delle lettere *c)* e *d)* comma 1 dell'art 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, la proposta della Commissione provinciale per il paesaggio di Ancona per la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dell'area sita nel Comune di Jesi (Ancona), in località «M.te Cappone - Colleolivo» e così delimitata:

a sud: dalla strada provinciale n. 76 della Val d'Esino, procedendo verso ovest fino all'incrocio con la strada poderale di accesso a C. Gambelli, quindi seguendo il margine destro della strada fino all'incrocio con via Colle Onorato;

ad ovest dall'incrocio della strada poderale di accesso a C. Gambelli con via Colle Onorato seguendo il margine sinistro (caratterizzato dal filare di gelsi) e risalendo il versante fino a comprendere all'estremità nord-ovest il complesso di Villa Colle Bellombra;

a nord dalle strade di crinale via Monte Cappone, via Martiri della Libertà;

a sud-est dal margine della lottizzazione residenziale di recente impianto e, procedendo verso sud fino ad includere il complesso dell'«ex seminario»;

di stabilire che l'area oggetto del presente provvedimento, come sopra individuata è perimetrata sulla carta tecnica regionale in scala 1:10.000 (allegato integrante A) ed è memorizzata anche su supporto informatico da conservare presso la P.F. informazioni territoriali e beni paesaggistici;

di adottare la seguente disciplina di tutela definita dalla Commissione Provinciale per il Paesaggio di Ancona.

Per l'area individuata devono essere consentite:

1) le azioni di tutela e di valorizzazione finalizzate alla conservazione-restauro delle ville storiche e dei parchi annessi ed in generale di tutti gli edifici di antico impianto presenti nell'area;

2) i progetti di «riqualificazione architettonica» e/o «ri-caratterizzazione tipologico-funzionale» degli edifici di recente impianto inclusi nel perimetro dell'area vincolata, incentivando gli interventi volti all'utilizzo agricolo dell'area;

3) le attività finalizzate a confermare la «vocazione agricola» dell'intorno, limitando eventuali nuove edificazioni a manufatti di modesta entità, realizzati con materiali e tipologie tipiche dell'insediamento rurale storico, strettamente funzionali alla conduzione dei fondi;

di dare mandato al Dirigente della P.F. informazioni territoriali e beni paesaggistici di espletare gli adempimenti amministrativi di notifica e di pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art 140 del decreto legislativo n. 42/2004;

di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Ancona, 6 ottobre 2008

Il presidente della giunta: SPACCA

Il segretario della giunta: BRANDONI

ALLEGATO

SCALA 1:10.000

AREA OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
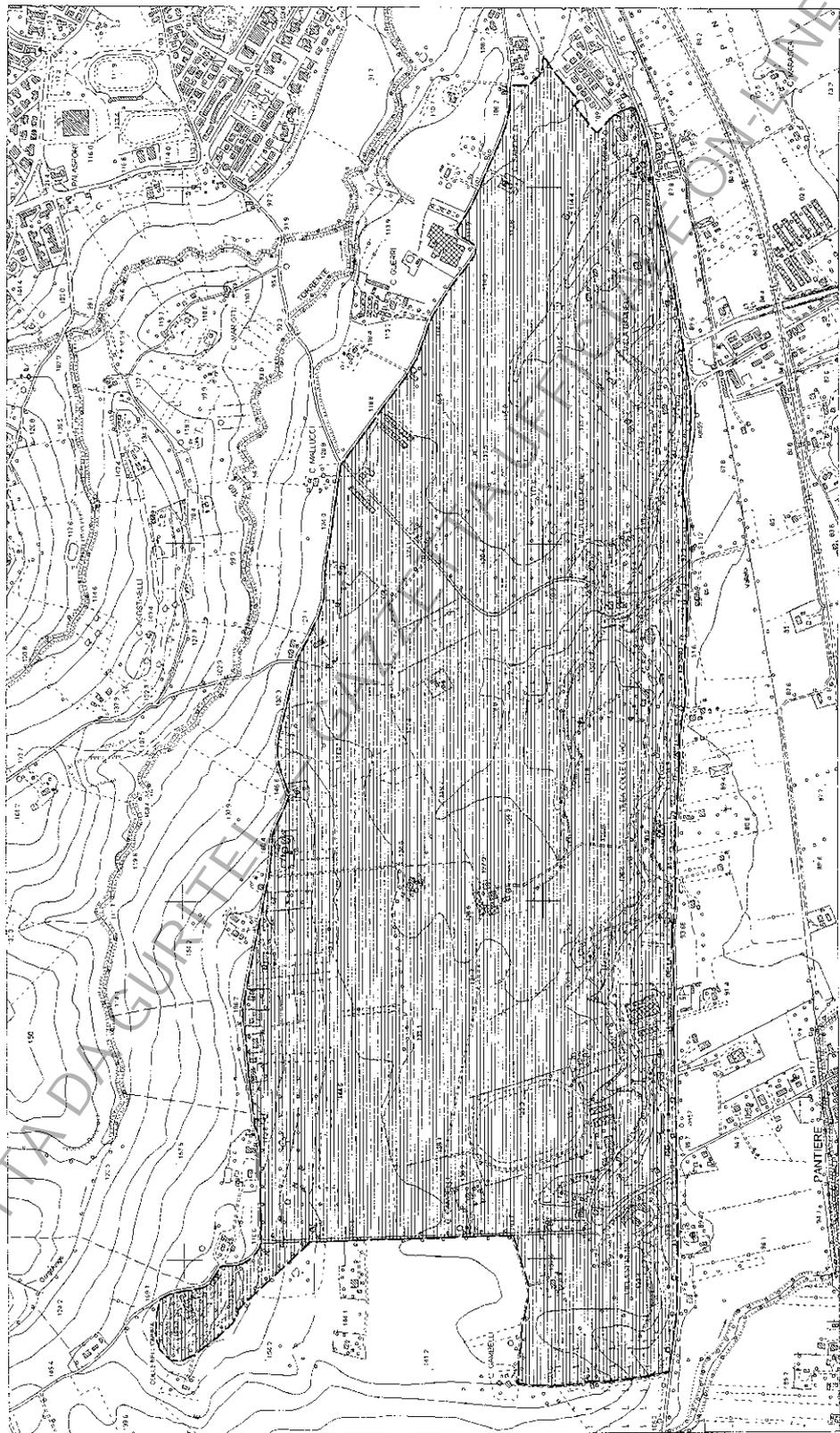
08A08603

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 23 settembre 2008), **coordinato con la legge di conversione 20 novembre 2008, n. 183** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia** ***nonché la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008.*****».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Partecipazione di personale delle Forze armate

1. È autorizzata, a decorrere dal 21 settembre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.058.424 per la partecipazione di personale, mezzi e materiali delle Forze armate alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata: «EUMM Georgia», di cui all'azione comune 2008/736/ PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008.

2. Alla missione di cui al comma 1 si applicano l'articolo 4, commi 1, lettera *a)*, 2, 4, 6 e 10, e gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 4, commi 1, lettera *a)*, 2, 4, 6 e 10, e degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, recante «Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 2008, è il seguente:

«Art. 4 *(Disposizioni in materia di personale)* — 1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto è corrisposta al netto delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

a) misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, CIU, MSU, Joint Enterprise, Albania 2, EUPT, ALTHEA, PESD dell'Unione europea in Kosovo, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah, UNAMID, EUFOR Tchad/ RCA, MINUSTAH;

b)- e) (omissis);

2. All'indennità di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all'art. 3, comma 12, non si applica l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

3. *(omissis)*;

4. Per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'art. 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'art. 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'art. 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

5. *(omissis)*;

6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

7-9 *(omissis)*;

10. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

11. *(omissis).».*

«Art. 5 *(Disposizioni in materia penale)* — 1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di pace e l'art. 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza è attribuita al Tribunale di Roma.».

«Art. 6 *(Disposizioni in materia contabile)* — 1. Alle missioni internazionali delle Forze armate di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002 sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di materiali informatici e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'art. 7.

3. Per consentire la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere ai Ministeri interessati che ne fanno domanda anticipazioni pari al previsto importo dei contratti stessi.».

Art. 2.

Partecipazione di personale civile

1. È autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 86.955 per la partecipazione di personale civile alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata: «EUMM Georgia», di cui all'azione comune 2008/736/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008.

2. È autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 30.000 per l'acquisto di equipaggiamenti e strumenti di comunicazione per il personale civile che partecipa alla missione di cui al comma 1.

3. È autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 28.325 per la partecipazione di un funzionario diplomatico italiano presso l'Ufficio del rappresentante speciale dell'Unione europea in Georgia, il cui trattamento economico è stabilito sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.

4. È autorizzata la spesa di euro 1.600.000, per l'anno 2008, per la partecipazione italiana alle iniziative umanitarie nell'ambito della Conferenza internazionale dei donatori.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 2, comma 7, del citato decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, è il seguente:

«Art. 2 *(Interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione) - 1-6 (omissis);*

7. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 200.025 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'art. 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso un contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del medesimo contingente».

Art. 2-*bis*.

Partecipazione italiana a missioni internazionali

1. È autorizzata, a decorrere dal 1º ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 112.542.774 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego del gruppo navale European Maritime Force (EUROMARFOR), di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45. Al personale si applica l'articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1º ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 9.668.523 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008. Al personale si applica l'articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1º ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 8.310.451 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica del Chad e nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR Tchad/RCA, di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008. Al personale si applica l'articolo 4, commi 1, lettere a) e *d), e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008 e la diaria è calcolata, per l'intero anno 2008, con riferimento a quella prevista per la Repubblica democratica del Congo.*

4. È autorizzata, a decorrere dal 1º settembre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 99.999 per la partecipazione di personale militare alla missione di osservatori militari dell'OSCE in Georgia. Al personale si applica l'articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

5. È autorizzata, per l'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 417.102 per la partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

6. È autorizzata, per l'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 12.373.484 per la partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

7. È autorizzata, per l'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 1.384.978 per la partecipazione italiana alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1º ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.516.046 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, in esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, siglato in data 29 dicembre 2007, di cui all'articolo 3, comma 20, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008. Al personale si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1º ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 121.387 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008. Al personale si applica

l'articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

10. È autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 1.300.000 per interventi di sicurezza e di tutela del personale italiano operante in Iraq presso l'Unità di sostegno alla ricostruzione a Nassiriya.

11. Si applicano l'articolo 4, commi da 4 a 8 e 10, e gli articoli 5 e 6 del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

12. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, dopo le parole: «Arma dei carabinieri» sono inserite le seguenti: «e del Corpo della guardia di finanza».

Riferimenti normativi:

— Per l'art. 4, commi 1, lettera *a)*, 2, 4, 6 e 10, e gli articoli 5 e 6 del citato decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1. Il testo dell'art. 2, comma 10, dell'art. 3, commi 1, 2, 4, 5, 9, 20 e 24, e dell'art. 4, commi 1, lettera *d)*, 3, 5, 7 e 8, è il seguente:

«Art. 2 *(Interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione) - 1-9 (omissis)*;

10. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 8.157.721 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene.».

«Art. 3 *(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)* — 1. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 279.099.588 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e di euro 18.107.529 per l'impiego del gruppo navale European Maritime Force (EUROMARFOR) nella componente navale della missione UNIFIL.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 337.695.621 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007.

3. *(omissis).*

4. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 158.235.737 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, alle missioni nei Balcani, di cui all'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, e all'art. 9, comma 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), Criminal Intelligence Unit (CIU), European Union Planning Team (EUPT) e missione PESD dell'Unione europea in Kosovo;

b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;

c) Albania 2, in Albania.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 20.161.262 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU).

6-8 *(omissis);*

9. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 10.340.243 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica del Chad e nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR Tchad/RCA, di cui all'azione comune 2007/677/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 15 ottobre 2007.

10-19 *(omissis);*

20. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 6.243.915 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia in esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, siglato in data 29 dicembre 2007.

21-23 *(omissis);*

24. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 335.714 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), di cui alla risoluzione 1780 (2007), adottata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU il 15 ottobre 2007.

25-27-*bis (omissis)».*

«Art. 4 *(Disposizioni in materia di personale)* — 1. *(omissis)*

a) - c) (omissis);

d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale che partecipa alle missioni EUPM, AMIS II, EUPOL regio decreto CONGO, EUSEC regio decreto CONGO, UNFICYP, nonché al personale impiegato presso il Military Liason Office della missione Joint Enterprise, il NATO HQ Tirana, l'OHQ Parigi e il FHQ EU della missione EUFOR Tchad/RCA;

e) (omissis);

2. *(omissis);*

3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania, nei Paesi dell'area balcanica e in Libia si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'art. 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si applica l'art. 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.

4. *(omissis);*

5. Il personale militare impiegato dall'ONU nella missione UNIFIL con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al comma 1, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al comma 1, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.

6. *(omissis);*

7. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'art. 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2008 possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'art. 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

8. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dal decreto di cui all'art. 23, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.

9-11 *(omissis)».*

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, *escluso l'articolo 2-bis, comma 12, pari complessivamente a euro 151.538.448* per l'anno 2008, si provvede:

a) quanto a euro 86.955, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

b) quanto a euro 89.984.391, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 63, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) quanto a euro 1.600.000, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

c-bis) quanto a euro 5.176.102, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

c-ter) quanto a euro 13.257.000, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c-quater) quanto a euro 20.800.000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c-quinquies) quanto a euro 20.634.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

Ministero dell'economia e delle finanze 1.155.000;

Ministero della giustizia 706.000;

Ministero degli affari esteri 11.478.000;

Ministero della pubblica istruzione 2.457.000;

Ministero dell'interno 815.000;

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 130.000;

Ministero per i beni e le attività culturali 1.618.000;

Ministero della salute 449.000;

Ministero dei trasporti 841.000;

Ministero dell'università e della ricerca 985.000.

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2-bis, comma 12, valutato in euro 15.358 per l'anno 2008, in euro 15.014 per l'anno 2009 ed in euro 37.508 a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 63, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione organica del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1-bis, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Il testo degli articoli 2, commi 3 e 8, e 3, comma 8, del citato decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, sono i seguenti:

«Art. 2 *(Interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione)* — 1-2 *(omissis).*

3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 14.503.478 per la prosecuzione degli interventi di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq e Afghanistan. Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

4 - 7 *(omissis).*

8. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.430.938 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD.»;

«Art. 3 *(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)* — 1-7 *(omissis);*

8. È autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 674.428 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea di supporto alla missione dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, già denominata AMIS II, di cui all'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, e di euro 5.176.102 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission In Darfur (UNAMID), di cui alla risoluzione 1769 (2007), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 31 luglio 2007.».

— Il testo dell'art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006, è il seguente:

«Art. 1 — *(omissis).*

1240. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

— Il testo dell'art. 63, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2008, è il seguente:

«Art. 63 *(Esigenze prioritarie)* — 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 90 milioni per l'anno 2008, per il finanziamento

della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è integrato l'apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.».

— Il testo dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004, è il seguente:

«Art. 10 *(Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi)* — 1 - 4 *(omissis);*

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

— Il testo dell'art. 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, recante «Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008, è il seguente:

«Art. 5 *(Copertura finanziaria)* — 1-3 *(omissis)*.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 115 milioni di euro per l'anno 2008, 120 milioni di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di euro per l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo è disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

— Il testo degli articoli 7, 11, comma 3, lettera *i-quater*, e 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 22 agosto 1978, è il seguente:

«Art. 7 *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine).* — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.».

«Art. 11 *(Legge finanziaria)* — 1-2 *(omissis).*

3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

a) - i-ter) (omissis);

i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-*ter*, comma 7.».

«Art. 11-*ter (Copertura finanziaria delle leggi)* — 1-6 *(omissis).*

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

08A08793

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla conferma dell'on. Paolo Costa a commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 2008, registrato alla Corte dei conti in data 23 ottobre 2008, l'on Paolo Costa è confermato, a far data dal presente decreto e per la durata di un anno, nella funzione di Commissario straordinario del Governo per la realizzazione delle attività necessarie a favorire la realizzazione dell'ampliamento — all'interno dell'aeroporto «Dal Molin» di Vicenza — dell'insediamento militare americano, con i poteri, le funzioni e i compiti attribuiti con il decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 2007.

08A08650

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Conferma della nomina del commissario straordinario della S.p.A. Dea, in amministrazione straordinaria

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 30 ottobre 2008 è confermata, in sede di riesame del decreto ministeriale 15 aprile 2008, la nomina dell'avv. Marcello Tajani, nato a Pagani il 7 ottobre 1946, a commissario straordinario della DEA S.p.A. in a.s.

08A08598

Avvio del procedimento per lo scioglimento di cinquanta società cooperative aventi sede nelle regioni Campania, Puglia e Calabria

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/90, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/43532299 - tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per la competitività, Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli Enti cooperativi, Ufficio IV, via Molise, 2 - 00187 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	COOPERATIVA EDILIZIA 2000 A R.L.	VILLA LITERNO (CE)	CAMPANIA	02507330617	04/04/1998
2	CANTO INQUIETO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BENEVENTO	CAMPANIA	01234770624	09/07/2001
3	LA CITTA' DEI PICCOLI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PIETRELCINA (BN)	CAMPANIA	01002650628	10/06/1994
4	COSENZA S.R.L. COOP.VA DI LAVORO DI SCRITTURAZ. ED ELABORAZ. NOTIZIE STATISTICHE AZIEND	NAPOLI	CAMPANIA	04626610630	02/02/1985
5	COMPAGNIA TEATRALE COOPERATIVA DEI GIOVANI, SOC. COOP. SRL	NAPOLI	CAMPANIA	01516870639	11/10/1976
6	COOP. PESCATORI RINASCITA SOC. COOP. S.R.L.	PROCIDA (NA)	CAMPANIA	83001330634	23/02/1971
7	CAMPANELLA 72 SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L.	MARIGLIANO (NA)	CAMPANIA	00602670630	31/01/1972
8	SANTA ROSA COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)	CAMPANIA	04832170635	15/10/1985
9	TECLANUM SOCIETA' COOPERATIVA DI TRASPORTO S.R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	01666790637	23/11/1978
10	VIRES FLEGREA SOC. COOP. DI PRO. E LAVORO A R.L.	QUARTO (NA)	CAMPANIA	00474220639	06/02/1962
11	5 MARZO PRIMA SOC. COOP. A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	04515020636	19/09/1984
12	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. GLI ZANNI SOCIETA' COOPERATIVA TEATRALE A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	04996990638	16/04/1986
13	LA PALMESE SOC. COOP. A R.L.	PALMA CAMPANIA (NA)	CAMPANIA	02768961217	05/10/1993
14	COOP. IL GABBIANO A R.L.	MARANO DI NAPOLI (NA)	CAMPANIA	03584660637	26/11/1981
15	LA PRIMAVERA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MARIGLIANO (NA)	CAMPANIA	01661380632	05/01/1979
16	LA FARFALLA 78 - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	BRUSCIANO (NA)	CAMPANIA	01658020639	20/12/1979
17	IL RISPARMIO COOP. DI CONSUMO A R.L.	ARZANO (NA)	CAMPANIA	01147680639	18/02/1976
18	NAPOLIHOTELS SOC. COOP. A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	04756000636	02/04/1985
19	NUOVO TEATRO SOC. COOP. A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	01471250637	14/06/1977
20	COSTRUZIONI DELTA 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	01384450639	18/02/1976
21	SOC. COOP. CIVAS S.R.L.	BOSCOREALE (NA)	CAMPANIA	82008330639	03/10/1974
22	EDIL.OR.MA.SOCIETA' COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO R.L.	MARANO DI NAPOLI (NA)	CAMPANIA	01586450635	13/06/1978
23	SOC. COOP. EDILIZIA HABITAT FLEGREA A R.L.	POZZUOLI (NA)	CAMPANIA	01377430630	21/03/1977
24	EUROSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BICCARI (FG)	PUGLIA	03136750712	25/06/2001
25	SENZA FRONTIERE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	BARI	PUGLIA	05241260727	09/10/1998
26	COOPERATIVA EFFE SOCIETA' COOPEARATIVA A R.L.	GRUMO APPULA (BA)	PUGLIA	04949550729	23/12/1996
27	FUTURO SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ACCADIA (FG)	PUGLIA	02414990719	26/08/1999
28	FOGGIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FOGGIA	PUGLIA	03388170718	17/03/2005
29	C.L.S. COOPERATIVA LAVORO SVILUPPO A R.L.	PALAGIANO (TA)	PUGLIA	00794670737	23/01/1987
30	LA RONDINE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	MASSAFRA (TA)	PUGLIA	02429450733	25/07/2002
31	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO SOLIDARIETA' A R.L.	CONVERSANO (BA)	PUGLIA	05072450728	22/09/1997
32	BLUE DREAM - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	PUGLIA	05187220727	08/06/1998
33	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL SOCCORSO SOC. COOP.VA A R.L.	ASCOLI SATRIANO (FG)	PUGLIA	02415760715	09/09/1999
34	LAVORO ITALIA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	PUGLIA	01256640721	20/07/1981
35	NELLE MANI IL LAVORO CHE SO FARE - SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE A R.L.	LECCE	PUGLIA	03788310757	30/03/2004
36	IL CASTELLO ARAGONESE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CONVERSANO (BA)	PUGLIA	03166110720	28/03/1984
37	EDICHIP - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PALAGIANO (TA)	PUGLIA	02241300736	07/01/1999
38	FRANTOIO DELL'OFANTO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CERIGNOLA (FG)	PUGLIA	03223460712	04/11/2002
39	IL POZZO DI GIACOBBE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	CAMPI SALENTINA (LE)	PUGLIA	03485270759	17/07/2000
40	LA MONTALTESE SERVIZI SOC. COOP. A R.L.	MONTALTO UFFUGO (CS)	CALABRIA	01619790783	27/04/1989
41	SOC. COOP. EDILIZIA ECOCASA A R.L.	COSENZA	CALABRIA	02000810784	30/03/1995
42	SANTISSIMA IMMACOLATA SOC. COOP. A R.L.	SAN FERDINANDO (RC)	CALABRIA	00897890802	19/07/1946
43	NUMBER ONE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN PIETRO A MAIDA (CZ)	CALABRIA	02270250794	10/06/1999
44	L'APOLLINARA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CORIGLIANO CALABRO (CS)	CALABRIA	02285330789	23/07/1999
45	ALBATROS - RICERCA PESCA, ACQUICOLTURA E AMBIENTE CALABRIA - SOC. COOP.VA A R.L.	CROTONE	CALABRIA	01991880798	16/01/1995
46	L'AVVENIRE DI VERBICARO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VERBICARO (CS)	CALABRIA	01946850789	22/03/1994
47	COOP. AGRICOLA E DI CONSUMO DELL'AVVENIRE	SANT'AGATA D'ESARO (CS)	CALABRIA	00213170780	03/12/1974
48	CRAM - CENTRO RICERCHE SULL'AMBIENTE MEDITERRANEO S.C.R.L.	COSENZA	CALABRIA	02202680787	16/03/1998
49	I GIGANTI DELLA SILA SOC. COOP. A R.L.	SPEZZANO DELLA SILA (CS)	CALABRIA	02023160787	10/08/1995
50	I.SO.LA. TERZO MILLENNIO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	STALETTI (CZ)	CALABRIA	02524170798	30/08/2002

08A08599

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Individuazione dell'«Associazione Salvaguardia e Sviluppo Trasimeno e Acque Interne - ASSTRAI», in Roma, tra le associazioni di protezione ambientale.

Con decreto ministeriale 22 ottobre 2008 l'associazione denominata «Associazione Salvaguardia e Sviluppo Trasimeno e Acque Interne - ASSTRAI», con sede operativa in Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 85, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

08A08605

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vetsolone»

Provvedimento n. 247 del 31 ottobre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario «VETSOLONE» compresse per cani e gatti, nella confezione: blister da 20 compresse - A.I.C. n. 102452012.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo I: modifica del nome del fabbricante del prodotto finito.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo I concernente la modifica del nome del fabbricante e responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito, già autorizzato, da:

Veterin SA a:

Alapis SA.

Si fa presente altresì che l'indirizzo del suddetto sito produttivo è rimasto invariato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08615

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Aurora - Società cooperativa sociale», in Gorizia

Con deliberazione n. 2309 del 6 novembre 2008 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «Aurora - Società Cooperativa sociale con sede in Gorizia, costituita addì 21 dicembre 2001, per rogito notaio dott.ssa Maria Francesca Arcidiacono di Gorizia ed ha nominato commissario liquidatore l'avv. Antonio Corubolo, con studio in Gorizia, via Diaz n. 1.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

08A08635

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «H - Sistemi Società cooperativa», in Maniago

Con deliberazione n. 2307 del 6 novembre 2008 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «H - Sistemi Società Cooperativa» con sede in Maniago, costituita il 4 settembre 2006, per rogito notaio dott. Francesco Striano di Soliera (Modena) ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Grassetti, con studio in Spilimbergo, via Umberto I n. 19.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

08A08638

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Aurea - Società cooperativa», in Villesse

Con deliberazione n. 2306 del 6 novembre 2008 la Giunta reonale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «Aurea Società Cooperativa in liqiudazione, con sede in Villesse, costituita il 3 agosto 2004, per rogito notaio dott. Giorgio Maraspin di Codroipo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Gorizia, Corso Italia n. 17.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

08A08639

Scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa «Anche Sub - Società cooperativa», in Trieste.

Con deliberazione n. 2304 del 6 novembre 2008 la Giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2545-*septiedecies* c.c., senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal 1º comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «Anche Sub - Società Cooperativa» con sede in Trieste, costituita il 15 dicembre 1999 per rogito notaio dott. Furio Dei Rossi di Trieste.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

08A08637

Gestione commissariale della cooperativa «Namaste - Società cooperativa», in Udine

Con deliberazione n. 2214 del 30 ottobre 2008 la Giunta regionale ha revocato, a sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* c.c., l'amministratore unico dea cooperativa «Namaste - Società Cooperativa», con sede in Udine ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo ai quattro mesi, il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Udine, via Leopardi n. 24.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

08A08636

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 7 ottobre 2008 della Corte costituzionale, recante: «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 del 7 novembre 2008)

Il soggetto emanante la deliberazione citata in epigrafe, riportata alla pag. 3, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, erroneamente indicato come: «*Il Presidente della Corte Costituzionale*», deve invece correttamente intendersi come segue: «*La Corte*».

08A08773

Avviso relativo all'estratto della determinazione n. 925 del 13 ottobre 2008, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Etinilestradiolo e Levonorgestrel Sandoz"» dell'Agenzia italiana del farmaco. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 del 28 ottobre 2008).

Nell'estratto della determinazione indicata in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 56, seconda colonna, dove scritto: «Confezioni: 0,1 mg/0,02 mg compresse rivestite *3x21* compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 038308019/M (in base 10), 14K25M (in base 32);».

Leggasi: «Confezioni: 0,1 mg/0,02 mg compresse rivestite *1x21* compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 038308019/M (in base 10), 14K25M (in base 32).».

08A08732

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-274) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00